

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: Rilevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione

È stato abrogato il co. 3 dell'art. 10 del Tuir che stabiliva l'irrilevanza fiscale¹ delle differenze di cambio da valutazione che venivano iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.

Il D. Lgs. 192/2024 supera quanto sopra lasciando che abbia rilevanza fiscale anche l'iscrizione di utili e perdite su cambi effettuate al termine dell'esercizio in applicazione dell'OIC 26.

La decorrenza dell'abrogazione rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi iscritte nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023: non solo l'adeguamento al cambio al 31.12.2024 sarà immediatamente rilevante, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni effettuate fino al 31.12.2023².

Infine, si ricorda che sul piano civilistico permane la necessità di accantonare l'eventuale utile netto da valutazione in un'apposita riserva del patrimonio netto non distribuibile fino al suo realizzo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

¹ L'irrilevanza fiscale non riguardava la liquidità in valuta detenuta per cassa o in conto corrente. Per queste fattispecie le differenze su cambi da valutazione effettuate al termine dell'esercizio rilevavano comunque fiscalmente. Un'ulteriore eccezione era data dalla rilevanza ai fini fiscali della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura fossero anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

² Si ipotizzi ad esempio un credito di 400.000 USD sorto nel 2023 al cambio di 1,08 e contabilizzato per 370.370 euro. Al 31.12.2023 (cambio 1,10) il credito viene iscritto a 363.636 euro rilevando una perdita su cambi di 6.734 euro con la conseguente variazione in aumento nel modello REDDITI 2024. Su tale importo vengono stanziati imposte anticipate per 1.617 euro (24% x 6.734). Se al 31.12.2024 il credito risultasse ancora in essere e il tasso di cambio fosse di 1,13, il valore contabile sarebbe di 353.982 euro. Ne conseguirebbe:

- l'iscrizione di una ulteriore perdita su cambi di 9.654 euro che risulterebbe immediatamente deducibile;
- una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 di 6.734 euro che attribuisce rilievo fiscale alla perdita su cambi iscritta nel 2023;
- l'iscrizione a Conto economico al 31.12.2024 di un componente negativo di reddito (irrilevante ai fini fiscali) derivante dal riassorbimento della fiscalità anticipata pari a 1.617 euro.